



LaBoUR & Law Issues
Rights | Identity | Rules | Equality

**La rappresentanza datoriale.
Riflessioni intorno alla costruzione
di un modello contrattuale simmetrico**

MICAELA VITALETTI
Università di Teramo

vol. 4, no. 2, 2018

ISSN: 2421-2695





La rappresentanza datoriale. Riflessioni intorno alla costruzione di un modello contrattuale simmetrico

MICAELA VITALETTI

Università degli Studi di Teramo
Ricercatrice in Diritto del Lavoro
mvitaletti@unite.it

ABSTRACT

This article retraces the discussion of the Constituent Assembly of Italy over the Article 39, recovering an "old" issue that is the legitimation of employers' associations in the legal system. In doing so, this work aims at searching the underpinnings and parameters for measuring the representation of employers.

Keywords: employer's organization; collective bargaining; article 39 Constitution of the Italian republic.

La rappresentanza datoriale. Riflessioni intorno alla costruzione di un modello contrattuale simmetrico

SOMMARIO: 1. Rappresentanza datoriale e art. 39 Cost. – 1.1. I possibili esiti applicativi di una riflessione soltanto apparentemente teorica. – 1.2. Sovrapposizioni concettuali e limiti dell’A.I. del 9 marzo 2018. – 2. L’art. 39 Cost. tra storia interna... – 2.1. (...) e storia esterna. – 3. È sindacato l’associazione datoriale? L’*original intent* della disposizione costituzionale. – 3.1. Dentro il perimetro costituzionale. Le fondamenta di un sistema contrattuale simmetrico.

1. Premessa

Prima ancora di individuare, al pari delle organizzazioni dei lavoratori, i criteri di misurazione della rappresentanza datoriale, come auspica da ultimo l’Accordo Interconfederale 9 marzo 2018¹, le riflessioni che seguono muovono dal terreno normativo su cui poggiare quei criteri.

Il tema dell’associazionismo datoriale, in bilico tra due prospettazioni opposte che ne rendono incerta la collocazione nel tessuto costituzionale, soffre ancora di una sua effettiva legittimazione all’interno dell’ordinamento.

Si chiarisce che non vi è alcuna pretesa o ambizione di voler compiutamente affrontare un tema in passato oggetto di autorevoli riflessioni². L’obiettivo, al contrario, è quello di fornire un contributo per sottrarre il tema della rappresentanza dei datori di lavoro a soluzioni deboli sotto il profilo della ricostruzione sistematica, là dove prive di una base giuridica condivisa.

La rinnovata attenzione per il tema della rappresentanza dei datori di lavoro sembra infatti aver lasciato irrisolta la tensione tra due poli³.

¹ L’Accordo è stato sottoscritto il 28 febbraio 2018 e ratificato dalle parti sociali il 9 marzo 2018.

² Vedi in particolare nt. 5 e 6.

³ Il tema della rappresentanza datoriale se fino a pochi anni fa era del tutto trascurato, di recente è stato oggetto di molta attenzione da parte della dottrina, rinnovando così il dibattito intorno alle relazioni industriali, a riguardo, L. Bellardi, *Relazioni industriali e contrattazione collettiva: criticità e prospettive*, LD, 2016, 939; L. Bellardi, *Il sistema di rappresentanza imprenditoriale e la struttura della contrattazione collettiva*, in *Verso nuove relazioni industriali*, a cura di M. Carrieri - T. Treu, il Mulino, 2013, 241; B. Caruso, *La rappresentanza delle organizzazioni di interessi tra disintermediazione e re-intermediazione*, ADL, 2017, 555; A. Lassandari, *Sulla verifica di rappresentatività delle organizzazioni sindacali datoriali*, DLRI, 2017, 1; V. Papa, *Verso una rappresentanza misurata? Strumenti e metodi di misurazione della rappresentatività datoriale*, DLRI, 2017, 21; Id, *Struttura contrattuale e rappresentanza datoriale. Gli effetti del decentramento sulle "peak*

Tant'è che, da un lato, facendo leva sul rapporto di dipendenza tra il termine organizzazione e sindacale⁴ della prima parte dell'art. 39 Cost.⁵, il tradizionale rinvio al solo sindacato dei lavoratori, esclude che nella cornice della disposizione costituzionale possa in qualche modo ricadere anche l'associazione dei datori di lavoro⁶. Se dalla garanzia della libertà sindacale si trae il riconoscimento dell'autonomia collettiva e del contratto collettivo, l'elemento dell'organizzazione, prima ancora dell'espressione "sindacale" ad

associations", DLM, 2016, 327; sia consentito rinviare a M. Vitaletti, "Dall'altra parte": *rappresentanza datoriale e contratto nazionale di categoria nello spazio giuridico globale*, DLM, 2016, 353; da ultimo M. Forlivesi, *La rappresentatività datoriale: funzioni, modelli, indici di accertamento*, LD, 2018, 521.

⁴ Sul significato di sindacale la definizione di G. Giugni, *Commento art. 39*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti economici (art. 35-40)*, a cura di G. Branca, Zanichelli, 1979, 265.

⁵ Sulla "cronistoria" dell'art. 39 Cost. come definita dallo stesso autore, L. Gaeta, *La terza dimensione del diritto legge e contratto collettivo nel novecento italiano*, DLRI, 2016, 573; ID., *Nascita, infanzia e prima adolescenza dell'art. 39 della Costituzione*, Labor, 2017, 135. Sull'art. 39 Cost. per tutti, M. D'Antona, *Il quarto comma dell'art. 39 della Costituzione, oggi*, DLRI, 1998, 665. Nell'impossibilità di riportare la complessità della letteratura in materia, si rinvia per ora alle riflessioni più recenti sull'art. 39 Cost., in particolare ai contributi di G. Santoro Passarelli, *Sul destino dell'art. 39 della Costituzione*, in *Una nuova costituzione per il sistema di relazioni sindacali?*, a cura di L. Zoppoli - A. Zoppoli - M. Delfino, Jovene, 2014, 513; M. Rusciano, *Introduzione: che fare dell'art. 39 della Costituzione?*, idem, 439; M. Persiani, *Ancora a favore del (solo) comma 1 dell'art. 39 della Costituzione*, in *Una nuova costituzione per il sistema di relazioni sindacali?*, cit., 495; M. Napoli, *Cosa significa attuare l'art. 39 della Costituzione oggi*, in *Una nuova costituzione per il sistema di relazioni sindacali?*, cit., 493; A. Maresca, *Contratto collettivo nazionale di lavoro e "regole sulla rappresentanza" sindacale: verso l'attuazione negoziale dell'art. 39, co. 4, della Costituzione?*, in *Il contributo di Mario Rusciano all'evoluzione teorica del diritto del lavoro: studi in onore: lavoro pubblico, rappresentanza sindacale, contratto collettivo, diritto di sciopero*, Giappichelli, 2013, 179; L. Mariucci, *Gli eterni ritorni: dentro fuori o oltre l'art. 39 della Costituzione?*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 207/2014; M. Rusciano, *Lettura e rilettura dell'art. 39 Cost.*, DLM, 2013, 263; B. Caruso, *Nella bottega del maestro: "Il quarto comma dell'art. 39 della Costituzione, oggi" (sapere, tecnica e intuizione nella costruzione di un saggio)*, DLRI, 2009, 53.

⁶ Se pur con argomentazioni diverse, l'esercizio della libertà di organizzazione sindacale ex art. 39 Cost. era stato circoscritto alle associazioni dei lavoratori, R. Scognamiglio, *Il lavoro nella Costituzione*, in *Scritti*, a cura di R. Scognamiglio, Cedam, 1978, 828; G. Giugni, *Commento art. 39*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti economici (art. 35-40)*, a cura di G. Branca, Zanichelli, 1979, 265; M. Dell'Olio, *L'organizzazione e l'azione sindacale in generale*, in *L'organizzazione e l'azione sindacale*, a cura di M. Dell'Olio - G. Branca, in *Enciclopedia giuridica del lavoro*, diretta da Mazzoni, Cedam, 1980, 3; M. Rusciano, *Libertà di associazione e libertà sindacale*, RIDL, 1985, 91; U. Carabelli, *Libertà e immunità del sindacato: ordinamento statale, organizzazione sindacale e teoria della pluralità degli ordinamenti*, 1986, Jovene, 104; G. Santoro Passarelli, *Sulla libertà sindacale dell'imprenditore*, RTDPC, 1976, 170; M. Pedrazzoli, *Qualificazioni dell'autonomia collettiva e procedimento applicativo del giudice*, LD, 1990, 403. Affronta più di recente il tema V. Papa, *L'attività sindacale delle organizzazioni datoriali. Rappresentanza, rappresentatività e contrattazione*, Giappichelli, 2017, 14.

esso connesso, si staglia come limite all'estensione della coperta dell'art. 39 al datore di lavoro, potendo nel sistema contrattuale operare anche *uti singuli*.

Dall'altro, la lettura contaminata dal rapporto osmotico tra fonti normative, accorda anche alle associazioni dei datori di lavoro un 'riparo' nella disposizione costituzionale, poggiando prima sull'art. 10 della Convenzione OIL n. 87 del 1948 in base al quale il termine "organizzazione" rinvia ad «ogni organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro che abbia lo scopo di promuovere e di difendere gli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro» e poi sull'art. 152 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (*ex art.* 137 del Tce) che equipara la rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei datori di lavoro a quella dei lavoratori⁷.

Potendo poi assimilare, alternativamente, la libertà di associazione datoriale alla disposizione costituzionale dedicata all'iniziativa economica⁸, sembrano venire meno anche le criticità connesse ad una presunta violazione delle disposizioni prima citate, superando così le obiezioni dei detrattori della tesi aperta alle suggestioni sovranazionali.

Di qui è prevalsa l'opinione in base alla quale l'inserimento o meno dell'associazionismo datoriale nell'ambito dell'art. 39, sia in qualche modo priva di rilievo sul piano applicativo.

⁷ Si aggiunga inoltre l'art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella versione del 12 dicembre 2007, si veda anche l'art. 28 diritto alla negoziazione collettiva, I. Senatori, *Rappresentanza collettiva dei lavoratori e ordinamento europeo*, Giappichelli, 141; S. Sciarra, *Pluralismo sindacale multilivello nella crisi. Gli orizzonti della Carta sociale europea*, in *Studi sull'integrazione europea*, Cacucci, 2014, 237; G. Fontana, *La libertà sindacale in Italia e in Europa. Dai principi ai conflitti*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 2010, 97-172. Sul ruolo della rappresentanza datoriale a livello europeo, V. Papa, *Associazionismo datoriale e dialogo sociale: cronache di uno stallo annunciato?*, in questo numero; I. Armaroli, *La contrattazione collettiva in un mondo che cambia. "Report" di sintesi dell'"Employment Outlook" dell'OECD*, DRI, 2017, 913; la rappresentanza datoriale attraverso una lettura comparatistica, C. Villalon Jesus, *La rappresentanza datoriale in Spagna*, DLRI, 2017, 419; M. Le Friant, *La misurazione della rappresentatività datoriale: una riforma difficile ma necessaria*, DLRI, 2017, 67; F. Guarriello, *Legge e contrattazione collettiva in Europa: verso nuovi equilibri?*, DLRI, 2017, 97; sia consentito rinviare a M. Vitaletti; *Rappresentanza datoriale e contratti collettivi nazionali. Riflessioni intorno al modello francese*, DLRI, 2017, 49; Id., *La crisi della rappresentanza dei datori di lavoro. Brevi note comparatistiche tra sistema italiano e tedesco*, in *Risistemare il diritto del lavoro, Liber amicorum Marcello Pedrazzoli*, a cura di L. Corazza - L. Nogler, Franco Angeli, 2012, 52.

⁸ Art. 41 Cost. vedi nt. 6.

1.1. I possibili esiti applicativi di una riflessione soltanto apparentemente teorica

È rispetto a tale opinione che si innesta una prima considerazione, tenendo conto che l'inserimento dell'associazionismo datoriale nell'art. 39 Cost. o, a contrario, la sua esclusione, non sia, invece, questione così marginale.

Se è vero che l'attuazione della seconda parte dell'art. 39 Cost. non è tema corrente, pur evocata ogni qual volta la conflittualità tra le parti sociali non viene sanata mediante gli strumenti endo-associativi, è altrettanto vero che qualora si ritenesse che l'art. 39 Cost. sia da riferire anche all'associazione dei datori di lavoro, un eventuale intervento legislativo dovrebbe evidentemente considerare anche l'altra parte contrattuale. Del resto la prospettiva non è così peregrina se si tiene conto che, di recente, diverse sono state le proposte di legge in materia di rappresentanza sindacale⁹.

Certo, il legislatore ordinario ben potrebbe intervenire anche senza regolare la rappresentanza datoriale, ma è pur vero che la disciplina non potrebbe trascurare la *ratio* di una rinnovata lettura "bi-direzionale" dell'art. 39 Cost.

Nella misura in cui poi il legislatore optasse per regolare anche la rappresentanza datoriale, al pari delle organizzazioni dei lavoratori, dovrebbe affrontare tutte le criticità emerse per le prime, tra cui il tema, forse inscindibilmente connesso ad entrambi i soggetti negozianti, dell'ambito di applicazione dei criteri di legittimazione della rappresentanza.

⁹ Diverse infatti sono le proposte di legge presentate in materia di rappresentanza sindacale tra cui quelle formulate in ambito accademico dal gruppo di giuristi che da oltre un decennio si dedica alla rivista *Diritti Lavori Mercati* e pubblicata nel n. 1/2014, 156 (la proposta è stata sottoscritta da M. Rusciano, L. Zoppoli, M. Esposito, L. Gaeta, R. Santucci, A. Viscomi, A. Zoppoli, M. Delfino, U. Gargiulo, V. Luciani, G. Natullo, Trojsi, R. Casillo, M. Cerbone, A. Loffredo, M. Quaranta, M. Ranieri, R. Santagata, P. Saracini, Baldassarre, Di Casola, Durante, Monda, Murena), nonché la proposta dal gruppo denominato "Frecciarossa" (B. Caruso, R. De Luca Tamajo, R. Del Punta, M. Marazza, A. Maresca, A. Perulli, R. Romei, F. Scarpelli, V. Speciale). Per una analisi delle proposte presentate, S. Scarponi, *La dottrina giuslavoristica italiana di fronte al mutamento delle relazioni sindacali e alla questione della rappresentatività*, in WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT – 295/2016; S. Mainardi, *Le relazioni collettive nel "nuovo" diritto del lavoro*, Giornate di Studio Aidlass Legge e contrattazione collettiva nel diritto del lavoro post-statutario Napoli 16-17 giugno 2016, dattiloscritto, 60; A.A.V.V., *L'attuazione degli articoli 39 e 46 della Costituzione Tre proposte a confronto*, RGL. 2016, in particolare per il tema qui trattati contributi di L. Mariucci, E. Gagnoli, A. Lassandari, S. Scarponi, V. Leccese, V. Bavaro, M. Marazza, *Dalla "autoregolamentazione" alla "legge sindacale"? La questione dell'ambito di misurazione della rappresentatività sindacale*, ADL, 2014, 608.

È evidente, infatti, che il perimetro entro cui verificare i canoni eventualmente adottati anche per le associazioni datoriali dovrebbe in qualche modo corrispondere o sovrapporsi con quello fissato per le organizzazioni dei lavoratori.

La centralità dell'art. 39 Cost. non si arresta, tuttavia, ad un ipotetico intervento legislativo, ma la disposizione costituzionale può divenire paradigma fruibile anche da centri di normazione diversi (come gli Accordi Interconfederali), evitando che l'autonomia privata, non trovando ostacoli di sorta, si traduca in soluzioni che patiscono il tempo entro cui sono state adottate, intrise come sono di periodici condizionamenti socio-politici.

1.2. Sovrapposizioni concettuali e limiti dell'A.I. del 9 marzo 2018

Ciò appare, del resto, del tutto evidente nell'Accordo Interconfederale 9 marzo 2018.

Che il tema della misurazione della rappresentanza datoriale non abbia ancora una sua effettiva legittimazione, ma che sia più che altro speculare al tema della rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori, emerge nelle più recenti evoluzioni che sembrano confermare l'opportunità di un indirizzo come quello annunciato in premessa.

In evidente controtendenza rispetto alla generale crisi della rappresentanza, come avvertita in altri contesti¹⁰, nell'ambito delle relazioni industriali si assiste ad una progressiva, quanto affannosa, ricerca di criteri per accertare la rappresentanza anche datoriale al fine di rispondere ad alcune criticità del sistema contrattuale, "minacciato", da un lato, dal grado di sindacalizzazione dei datori di lavoro¹¹; dall'altro dal proliferare delle organizzazioni datoriali¹².

¹⁰ In generale, può vedersi S. Cassese, *Correzioni epistocratiche della democrazia*. Prefazione a J. Brennan, *Contro la democrazia*, Roma, 2018, 11-12.

¹¹ Scrive F. Mancini «sul mercato una ampia aliquota di imprese non aderenti alle associazioni dei datori costituiscono una continua minaccia al potere sindacale al contratto collettivo o addirittura come ha visto assai bene la dottrina tedesca, rappresentano un pericolo per la stessa occupazione dei lavoratori», *Libertà sindacale e contratto collettivo erga omnes*, RTDPC, 1963, 573; si segnala un recente studio che afferma un andamento opposto a quello prima considerato, B. Brandl - A. Lehr, *The strange non-death of employer and business associations: An analysis of their representativeness and activities in Western European countries*, EIDJ, 2016, 1.

¹² Fenomeno che affligge, come da tempo osservato, anche le organizzazioni sindacali, M. Rusciano, *Il problema della rappresentanza sindacale, in il sindacato alla svolta degli anni '90*, a cura di F. Amato - S. Mattone, Franco Angeli, 1989, 23.

Si tratta di due questioni diverse, ma entrambe interessano il tema della rappresentanza come strumento di governo del sistema contrattuale che soffre del dato aritmetico sia in eccesso, sia in difetto: pochi iscritti e troppe associazioni dal lato datoriale minano la vocazione universalistica del contratto collettivo nazionale.

Nell'esplicitare per la prima volta la necessità di introdurre regole anche per le associazioni di datori, l'Accordo dichiara di voler contrastare il fenomeno del dumping contrattuale.

Il limiti degli accordi collettivi dipendono non tanto e non solo dalla limitata efficacia degli stessi, ma dalla presenza di una moltitudine di contratti del medesimo livello che crea delle profonde disuguaglianze nella definizione degli istituti economici e normativi del rapporto di lavoro. La frammentazione della contrattazione collettiva nazionale genera all'interno di una unica categoria di lavoro una pluralità di regole di cui poco si sa rispetto a "chi" le ha definite, anche dal lato dei datori di lavoro.

Il tema del dumping contrattuale non è, tuttavia, solo conseguenza del proliferare "esterno" delle associazioni datoriali, ma costituisce altresì l'esito della sottoscrizione da parte delle tradizionali centrali sindacali di più contratti all'interno della medesima categoria¹³.

Il concetto di rappresentanza si sovrappone, infatti, solo in parte a quello del numero dei contratti collettivi nazionali¹⁴. Attribuire, mediante

¹³ Sul sistema confederale, A. Bellavista, *Il sindacato confederale: un centauro del terzo millennio*, in *Una nuova costituzione per il sistema di relazioni sindacali?*, a cura di A. Zoppoli - L. Zoppoli - M. Delfino, Editoriale Scientifica, 2014, 47; A. Pandolfo, *Qualche riflessione sui sindacati confederali*, in *Una nuova costituzione per il sistema di relazioni sindacali?*, op. cit., 131. Sul concorso conflitto tra contratti dello stesso livello, nell'ordinamento tedesco M. Fuchs, *Il principio dell'unità contrattuale nel diritto del lavoro tedesco*, DLM, 2018; L. Nogler, *La sentenza della Corte costituzionale tedesca sulla legge sull'unicità del contratto collettivo*, DLRI, 2017, 633.

¹⁴ Sui contratti collettivi nazionali, D. Gottardi, *Contrattazione collettiva, destrutturazione e ri-regolazione*, LD, 2016, 887; S. Ciucciovino, *Mettere ordine nella giungla dei ccnl: un'esigenza indifferibile*, DLRI, 2018, 227; in questa rivista L. Imberti - I. Alvino, *Contratto collettivo leader e rappresentanza datoriale*; sulla scelta del contratto collettivo da applicare tenendo conto del numero di lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali, L. Nogler, *La sentenza della Corte costituzionale tedesca sulla legge sull'unicità del contratto collettivo*, DLRI, 2017, 633. Treu ha definito "preoccupante" il fenomeno dei contratti a ribasso sottoscritti da associazioni datoriali non rappresentative con sindacati, anch'essi privi di effettiva rappresentanza, in intervista Sole24ore, 9 novembre 2017. Le sollecitazioni di Treu sembrano essere state raccolte dall'Accordo Interconfederale ratificato il 9 marzo 2018 che invita il Cnel a favorire un percorso in grado di contrastare il fenomeno di dumping contrattuale. Sul numero dei contratti collettivi, 8° Report Periodico dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti depositati nell'Archivio Cnel aggiornamento Settembre 2018., vedi anche F. Bergamante - M. Marocco, *Membership datoriale e contrattazione collettiva in Italia: evidenze empiriche da un'indagine INAPP*, in questo numero.

l'individuazione di regole, la rappresentanza ai soggetti sindacali (con tale espressione si intendono qui entrambe le parti contrattuali) non esclude che gli stessi possano sottoscrivere più contratti collettivi all'interno di una medesima categoria o creare sotto-categorie.

Chi governa il sistema contrattuale e come si governa quel sistema rappresentano due questioni ben distinte: un conto è riversare l'attenzione sui soggetti; diverso è considerare le regole che possano in qualche modo gestire l'attività negoziale che quei soggetti andranno a svolgere.

Emerge poi un ulteriore profilo che attiene alla concorrenza tra più contratti collettivi sottoscritti da sindacati rappresentativi, ponendo l'ulteriore problema della scelta del contratto collettivo su un piano sovraordinato alla rappresentanza in sé per sé considerata e che introduce la comparazione tra soggetti tutti rappresentativi (in alcuni casi) e/o tra contratti in altri¹⁵.

Le discrasie sopra evidenziate appaiono più evidenti guardando al T.u. sulla Rappresentanza che se pur strettamente connesso a quello del 2018, costituisce l'esito di un fenomeno al quanto diverso. Il tema della misurazione della rappresentanza sindacale era stato posto nel 2014 per risolvere le tensioni tra le organizzazioni sindacali. L'Accordo 9 marzo 2018 muove, invece, da considerazioni fattuali del tutto diverse non fosse altro che la ricerca di regole è orientata non tanto ai soggetti *tout court*, come fu per le organizzazioni dei lavoratori nel T.u. sulla Rappresentanza, ma a come questi possano redimere il proliferare degli accordi collettivi.

L'Accordo, dunque, apre alla rappresentanza dei datori di lavoro, ripercorrendo tuttavia il medesimo repertorio impiegato per le organizzazioni dei lavoratori, come se le associazioni datoriali continuassero a soffrire di quel retaggio storico che ne faceva risaltare il mero ruolo di "risposta" ai sindacati.

Può accadere infatti che l'urgenza di inserire l'organizzazione dei datori di lavoro come interlocutore "riconosciuto" del sistema contrattuale, porti a coltivare soltanto parzialmente le sollecitazioni che possono arrivare dall'ordinamento costituzionale.

Se appare ormai certo che la tenuta del sistema contrattuale dipenda anche e soprattutto dall'altro soggetto negoziatore è, altrettanto evidente, la necessità di rintracciare la base su cui costruire un modello che poggi su due pilastri, potendo guardare all'altra parte negoziale, non rispetto ad un piano sovraordinato, ma in una prospettiva simmetrica.

¹⁵ M. Magnani, *Riflessioni sulla misurazione della rappresentanza datoriale nell'ordinamento statale e intersindacale*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT* – 376/2018; M. Forlivesi, *La rappresentatività datoriale: funzioni, modelli, indici di accertamento*, LD, 2018, 521.

Del resto che manchi un substrato normativo volto a consolidare i meccanismi di legittimazione della rappresentanza appare evidente anche dal lato dell'organizzazioni e dei lavoratori, le cui regole, pur compiute, non hanno ancora avuto esito applicativo¹⁶. Basti pensare che gli stessi promotori di quelle regole sembrano essere tornati alle dinamiche tradizionali in cui la rappresentanza e/o rappresentatività è frutto del mero mutuo riconoscimento delle parti contrattuali¹⁷.

È in ciò, in qualche modo, l'ulteriore "prova" che sia necessario individuare coordinate comuni, tornando al disegno costituzionale come elemento guida delle decisioni collettive (ed eventualmente legislative).

2. L'art. 39 Cost. tra storia interna¹⁸...

La possibilità di rintracciare una qualche collegamento tra la rappresentanza dei datori di lavoro nel sistema contrattuale e l'art. 39 Cost. appare così la leva per definire la cornice entro cui fissare una relazione di "corrispondenza" tra le parti contrattuali.

¹⁶ Si specifica che se non hanno ancora trovato attuazione le parti che si occupano della misura della rappresentanza sindacale, le altre parti del T.U. 10 gennaio 2014 hanno trovato applicazione. Si pensi ad esempio alla parte relativa alle Rappresentanze Sindacali Unitarie con riguardo alla clausola sei sulle ipotesi di decadenza dei componenti contenuta nella seconda parte del T.U. v. Trib. Napoli 3 luglio 2017, Trib. Napoli 4 luglio 2017, Trib. Napoli decreto 10 novembre 2017, e/o alla giurisprudenza relativa alle adesioni successive alla sottoscrizione del T.U. Tribunale di Roma 15 maggio 2015. Sul T.u. del gennaio 2014 esiste, ormai, una bibliografia sterminata, v. senza pretesa di esaustività, limitatamente ai contributi più recenti, F Carinci., *Il lungo cammino per Santiago della rappresentatività sindacale (dal titolo III dello statuto dei lavoratori al Testo unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014)*, DRI, 2014, 309; R. Del Punta, *Note sparse sul Testo unico sulla rappresentanza*, DRI, 2014, 673; A. Di Stasi, *Il Testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 stipulato tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil - Una riflessione critica*, RGL, 2014, 149; S. La Forgia, *L'Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014: la riforma del sistema di relazioni sindacali e il principio di maggioranza* in questa rivista, 2014, 664; P. Lambertucci, *La rappresentanza sindacale e gli assetti della contrattazione collettiva dopo il Testo unico sulla rappresentanza del 2014: spunti di riflessione*, RIDL, 2014, 237; F. Scarpelli, *Il Testo unico sulla rappresentanza tra relazioni industriali e diritto*, DRI, 2014, 687; v. altresì i contributi raccolti in F. Carinci (a cura di), *Il Testo unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014*, Adapt, Univ. Press, 2014. È opportuno ricordare che il T.u. sulla Rappresentanza è stato anche integrato dall'Accordo interconfederale 4 luglio 2017, a tal proposito sia consentito rinviare a M. Vitaletti, *La rappresentatività sindacale "utile". Cosa resta del Testo unico del 2014*, DLM, 2018, 37.

¹⁷ Sul C.C.N.L. metalmeccanici, V. Bavaro, *Il contratto nazionale dei metalmeccanici 2016: una prospettiva sulle relazioni industriali italiane*, DLRI, 2017, 709; A. Maresca, *Il rinnov(ament)o del contratto collettivo dei meccanici: c'è ancora un futuro per il contratto collettivo di categoria*, DLRI, 2017, 709.

¹⁸ Sul significato di storia interna ed esterna E. Conte, *Storia interna e storia esterna. Il diritto medievale da Francesco Calasso alla fine del XX secolo*, RIDL, 2007, 299.

Il punto in questa sede non è tanto quello di verificare la tutela dell'associazione datoriale, nel senso di salvaguardare la "libertà da" e la "libertà di" del datore di lavoro¹⁹, piano che ha sempre generato una certa resistenza interpretativa- ma quello di incardinare l'organizzazione dei datori di lavoro all'interno di un sistema contrattuale orientato al fine sindacale.

I nuovi fenomeni del mercato del lavoro hanno fatto emergere la necessità di considerare non l'associazione datoriale in qualità di mero "contraltare" dell'organizzazione dei lavoratori, ma l'associazione dei datori di lavoro che comunica in posizione simmetrica nel sistema contrattuale²⁰.

Basti riflettere su un caso, apparentemente lontano – quello della Grecia- dove le organizzazioni dei datori di lavoro hanno lamentato la contrazione delle tutele lavoristiche nell'ambito della contrattazione collettiva quale causa della crisi della domanda interna da considerare fondamentale per la ripresa e lo sviluppo del Paese. Se pur l'opinione non è stata condivisa da tutte le associazioni dei datori di lavoro, la questione sollevata dalla SME si pone in continuità con le richieste provenienti non più soltanto dalle organizzazioni sindacali, sollevando un problema centrale delle relazioni sindacali Europee e del ruolo che le associazioni datoriali possono svolgere rispetto al contratto collettivo²¹.

¹⁹ Nell'impossibilità di riportare la copiosa letteratura in materia, tra tutti, i commenti a ridosso dell'entrata in vigore della costituzione, U. Prosperetti, *Sulla posizione dei sindacati nello Stato*, RDL, 1950, I, 15; V. Simi, *L'art. 39 della Costituzione e il riconoscimento dell'autonomia sindacale*, DL., 1954, I, 356; U. Natoli, *I limiti costituzionali all'autonomia privata nel rapporto di lavoro*, Giuffrè, 1955, 89; G. Pera, *Problemi costituzionali di diritto del lavoro*, Giuffrè, 1960, 98. Sulla libertà e il pluralismo sindacale, P. Bellocchi, *Libertà e pluralismo sindacale*, Cedam, 1998, 212. Consegna l'attualità del primo comma dell'art. 39 Cost la recente vicenda che ha interessato il personale di volo della compagnia aerea Ryanair per i quali era previsto il divieto di iscrizione al sindacato, più in generale di svolgere attività sindacale, A. Rota, *Sul divieto di conflitto e affiliazione sindacale: il 'modello Ryanair' sotto la lente del diritto antidiscriminatorio*, in *Labor*, 2018, 502.

²⁰ Sul principio di simmetria nell'ordinamento francese, i paragrafi sei ed otto del preambolo della Costituzione del 1946 che così recitano «tutti gli uomini posso difendere i propri diritti e propri interessi attraverso l'azione sindacale e aderire ad un sindacato a sua scelta». Le disposizioni in esame sono applicate ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori pubblici e ai lavoratori autonomi. Prima dell'avvento della discussione intorno alla rappresentanza datoriale non si era, tuttavia, posta l'esigenza, come nel nostro ordinamento, di una interpretazione inclusiva delle organizzazioni dei datori di lavoro delle norme citate fino a quel momento orientate ad una lettura univoca della libertà sindacale.

²¹ A. Koukiadaki - C. Kokkinou, *The Greek system of collective bargaining in (the) crisis*, in *Joint regulation and labour market policy in Europe during the crisis*, a cura di A. Koukiadaki - I. Távora - M. Lucio, 2016, Etui, Brussels, 135.

Nell'episodio considerato rileva l'interesse "sindacale" anche nella prospettiva datoriale, segnalando come l'associazionismo sindacale può essere parte "convergente" all'interno del sistema contrattuale.

Gli stessi profondi mutamenti che la tecnologia e la 'globalizzazione giuridica' hanno prodotto nel mercato del lavoro²², restituendo una profonda sfaldatura dei caratteri essenziali del lavoro, sembrano orientare verso una rimodulazione dei rapporti tra i soggetti negoziali.

Così, se il sistema del 'diritto sindacale' è stato tradizionalmente concepito come un "campo chiuso" caratterizzato da una palese ritrosia rispetto alla controparte datoriale poco o per niente vivificata da quella disposizione fondamentale, la possibilità invece di rintracciare un collegamento tra la rappresentanza dei datori di lavoro nel sistema contrattuale e l'art. 39 Cost. potrebbe oggi apparire la spinta necessaria per definire la cornice entro cui fissare un rapporto di "corrispondenza" tra le parti contrattuali.

Nel far ciò appare utile adottare, in corrispondenza delle due opposte visioni prima considerate, come angolo di osservazione, la storia della disposizione costituzionale o meglio l'"origine" dell'art. 39 Cost., in modo da creare un 'ambiente interpretativo' immune, nei limiti del possibile, da «quella fase di precomprensione nella quale ciascuno, coscientemente o incoscientemente, si trova, prima ancora di giustificare o motivare la scelta per una argomentazione piuttosto che una altra²³».

Può, infatti, essere utile una lettura della disposizione costituzionale che consenta, da un lato, di accordare la tematica con le 'spinte' connesse al forte rapporto dinamico che il sistema sindacale ha con la realtà sociale e dalla quale viene influenzata; dall'altro, e conseguentemente, di valutare, anche in termini

²² Sulle modalità di lavoro nella Gig economy, P. Tullini, *Economia digitale e lavoro non-standard*, LLI, 2016, 1; L. Ratti, *Precarious Digital Work and the Role of Online Platforms –The Inefficacy of Traditional Tests and the Need for an Indirect Approach* ReMarkLab Final Conference - Stockholm, 19–20 May 2016; A. Felstiner, *Working the Crowd: Employment and Labor Law in the Crowdsourcing Industry*, BJEL, 2011, 143; B. Bergvall-Kåreborn - D. Howcroft, *Amazon Mechanical Turk and the commodification of labour*, NTWE, , 2014, 213; M.A. Cherry, *A Taxonomy of Virtual Work*, GLR, 2011, 951; J. Prassl - M. Risak, *Uber, Task Rabbit, & Co.: Platforms as Employers?*, 2016, 56; sugli effetti della globalizzazione E. Ales - F. Basenghi - W. Bromwich - I. Senatori, *Employment Relations and Transformation of the Enterprise in the Global Economy, Proceedings of the Thirteenth International Conference in Commemoration of Marco Biagi*, Giappichelli, 2016; S. Sciarra, *Post positivista e pre globale. Ancora sull'anomalia del diritto del lavoro italiano*, DLRI, 2009, 159. Più in generale sulla relazione tra diritto e globalizzazione, G. Teubner, *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione*, Armando Editore, 2005.

²³ F. Modugno, *Interpretazione giuridica*, Cedam, 2009, 168; A. Baldassarre, *Miseria del positivismo giuridico*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, Giappichelli, 2005, vol. I, 201.

‘attuali’ e rinnovati, il dibattito originario che ha condotto all’elaborazione dell’art. 39 Cost.

È del resto l’individuazione di un perimetro certo entro cui muoversi²⁴ a garantire la “vitalità” della regola e la sua capacità di fronteggiare vicende contingenti²⁵.

L’urgenza di inserire anche l’organizzazione dei datori di lavoro come interlocutore “riconosciuto” del sistema contrattuale lascia, dunque, qui spazio alle istanze che possono arrivare dall’ordinamento costituzionale.

A tal proposito, occorre specificare che l’orientamento che esclude l’associazione datoriale dall’ambito di applicazione dell’art. 39 Cost. poggia essenzialmente sul primo comma della disposizione per poi riversarsi sull’intera struttura. Se la libertà sindacale, se pur attribuita al singolo, deve essere organizzata; struttura e fine si intersecano in un indissolubile rapporto di dipendenza. Il che vuol dire che la libertà del datore di lavoro, quando declinata nella funzione negoziale, scivolerebbe al di fuori della cornice costituzionale, in quanto più e non solo attività organizzata dei datori di lavoro, ma ascrivibile al singolo datore di lavoro/imprenditore.

Il protagonismo di quest’ultimo nell’ambito delle relazioni industriali costituisce l’esito di un processo, ben noto, che ha interessato la quasi generalità dei paesi membri dell’Unione Europea, di decentramento della regolamentazione dei rapporti di lavoro²⁶.

²⁴ R. Bin, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, 1992, 1.

²⁵Un esempio recente della capacità della Carta costituzionale di accogliere le sollecitazioni “esterne” è senz’altro la sentenza della Corte Costituzionale 2 luglio 2013, n. 231 dove si evidenzia come “quelle pronunzie – legate ad un diverso contesto, connotato dalla unitarietà di azione dei sindacati e dalla unitaria sottoscrizione dei contratti collettivi applicati in azienda, nel quale «ragionevolmente quella sottoscrizione poteva essere assunta a criterio misuratore della forza del sindacato e della sua rappresentatività» – vadano ora «ripensate alla luce dei mutamenti intercorsi nelle relazioni sindacali degli ultimi anni», caratterizzate dalla rottura della unità di azione delle organizzazioni maggiormente rappresentative e dalla conclusione di contratti collettivi “separati”.

²⁶La costruzione dottrinale del rapporto tra livelli negoziali in termini di preminenza subordinazione, secondo un ordine gerarchico delle fonti collettive, che pone il contratto nazionale al vertice della piramide contrattuale costruita sull’inderogabilità da parte dei livelli inferiori, aveva raccolto in dottrina numerosi consensi. Tale risultato viene raggiunto attraverso una gamma diversa di soluzioni, di cui non occorre dare un resoconto analitico. Tra le analisi delle varie teorie sul rapporto tra contratti collettivi di diverso livello, C. Zoli, *Struttura della contrattazione collettiva e rapporti tra contratti collettivi di diverso livello*, in *Istituzione e regole del lavoro flessibile*, a cura di M. Rusciano - C. Zoli - L. Zoppoli, Editoriale Scientifica, 2006, 301; AA.VV., *Rapporti tra contratti collettivi di diverso livello*, in *Atti del congresso A.i.d.l.a.s.s., Arezzo, 15-16 maggio 1981*, Giuffrè, 1982; G. Ferraro, *Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela*, Cedam, 1981, 389.

Il contratto collettivo aziendale, come *locus* mediante cui accentrare la normazione dei contratti, rispondendo alle maggiori specificità delle singole realtà produttive, si sottrae al tema della rappresentanza datoriale, per una ragione tanto ovvia, quanto dirimpente nelle sue implicazioni pratiche: è il datore di lavoro che diventa soggetto di normazione, scegliendo di esercitare direttamente la funzione negoziale.

Se, sotto il profilo teleologico, scrive Gino Giugni, «è sindacale un atto o una attività diretta alla autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l'attività di lavoro (non solo dipendente)» con ciò aprendo all'associazionismo datoriale; sotto l'aspetto strutturale, la possibilità del datore di lavoro di agire *ad personam*, sembra far dubitare di una inclusione di quel fenomeno nell'ambito dell'art. 39 Cost., trovando la propria *sedes materiae* nell'art. 18 della Cost. i cui limiti sono da rintracciare nell'art. 41 all'iniziativa economica privata.

È interessante poi notare che anche nella lettura “integrata” attraverso il rapporto tra sistemi normativi, nell'ammettere la primazia delle norme internazionali e comunitarie, così consentendo una immediata interpretazione evolutiva dell'art. 39 Cost, non si abbandona l'idea che la prima parte della disposizione costituzionale costituisca il *pendant* imprescindibile della seconda parte della norma qui considerata.

È rispetto a tale condizionamento che è prevalsa una lettura “unilaterale” della norma costituzionale.

Eppure come è stato autorevolmente chiarito «la prima e la seconda parte dell'art. 39 Cost sono equiordinate e nello stesso tempo interferenti (...)»²⁷. La prima parte garantisce la libertà dell'organizzazione in tutte le sue forme; la seconda riserva a certi sindacati un potere di rappresentanza e regolazione delle categorie».

Attraverso questa sorta di atomizzazione interna all'art. 39 Cost è possibile isolare il corollario di norme non più rivolte al singolo che esercita quella libertà in modo organizzato, ma all'organizzazione come entità autonoma del sistema contrattuale.

È in questa dissociazione che si consuma la sequenza tra prima e seconda parte dell'art. 39 Cost. potendo così recuperare i più ampi significati attribuibili alla disposizione, rinvenibili negli stessi lavori della Costituente e nei lavori legislativi immediatamente successivi, nel senso di una interpretazione

²⁷ M. D'Antona, *Il quarto comma dell'art. 39 della Costituzione, oggi*, in *DLRI*, 1998, 405 «(...) equiordinate perché non gerarchizzabili, né graduabili a priori e interferenti perché gli sviluppi dell'una condizionano l'altra, senza poterla escludere, né assorbire interamente».

che non riducesse alle sole organizzazioni dei lavoratori la disposizione costituzionale in esame.

2.1. (...) e storia esterna.

Non può, infatti, negarsi che la lettura “unidirezionale” dell’art. 39 Cost. sia stata fortemente influenzata del “sentire” di allora, anche inteso quale intendimento originario del testo costituzionale.

L’inclinazione a ritenere che la mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39 Cost. fosse volta a sottrarre l’organizzazione dei lavoratori da ogni influenza proveniente dallo Stato ed atto a turbare il processo spontaneo di composizione dei conflitti²⁸, peraltro, cela in qualche modo anche l’ulteriore timore di introdurre un sistema in continuità con la legislazione fascista dove «le organizzazioni dei lavoratori erano messe su uno stesso piano»²⁹.

Sotto questo profilo, al potenziale controllo sulle organizzazioni dei lavoratori corrisponde, dunque, o per meglio dire si accompagna l’ulteriore preoccupazione delle stesse ad essere equiparate alle associazioni dei datori di lavoro.

La piatta concezione “simmetrica” – scrive Giugni – «tramandata dall’ordinamento corporativo appare superata dal dato storico e costituzionale nonché dalle stesse indicazioni della legge ordinaria³⁰ (...) Il che corrisponde in modo lineare alla fisionomia reale dei rapporti sindacali e trova espressione coerente in una Costituzione come quella italiana che è ben lungi dall’essere caratterizzabile come ispirata da una visione di parità di classe³¹».

Del resto la legge 3 aprile 1926, n. 563 apriva riferendosi alle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, anzi quest’ultime erano declinate per prima, quasi a considerare le stesse, più delle altre, del superiore interesse nazionale. Il riconoscimento legale era conferito alle associazioni che impiegavano almeno un decimo dei lavoratori dipendenti da

²⁸ C. Mortati, *Il lavoro nella costituzione*, DL, 1954, I, 149, ora in *Raccolta di scritti*, Milano, Giuffrè, 1972, III, 237, a riguardo L. Gaeta (a cura di), *Costantino Mortati e «Il lavoro nella Costituzione»: una rilettura. Atti della Giornata di studio (Siena, 31 gennaio 2003)*, Giuffrè, 2005.

²⁹ F. Cordova, *Le origini dei sindacati fascisti 1918-1926*, Laterza, 1974; L. Gaeta, *La terza dimensione del diritto legge e contratto collettivo nel novecento italiano*, DLRI, 2016, 573, 12.

³⁰ G. Giugni, *Commento art. 39*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti economici (art. 35-40)*, a cura di G. Branca, Zanichelli, 1979, 273; vedi anche G. Giugni, *La funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro*, in *Atti del terzo congresso nazionale di diritto del lavoro sul tema il contratto collettivo di lavoro*, Pescara- Teramo 1-4 giugno 1967, Giuffrè, 1968, 11

³¹ U. Romagnoli, *Associazioni sindacali nel processo*, Giuffrè, 1974, 117.

imprese per cui l'associazione è costituita, entro il perimetro della circoscrizione dove l'associazione operava.

Sono evidenti, qui, gli echi di una radicata diffidenza nei confronti di costruzioni solo 'formali' dei rapporti; potendo sotto questo profilo dirsi che su una sorta di equivalenza tra 'simmetria' ed 'eguaglianza formale', s'intendeva far prevalere una prospettiva di carattere sostanziale, in linea con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 della Carta fondamentale. Sul piano tecnico – va da sé – la preoccupazione di escludere l'associazione dei datori di lavoro dalla coperta del primo comma dell'art. 39 Cost. porta poi a “dimenticare” la rappresentanza datoriale anche nella costruzione dei formanti della seconda parte della disposizione costituzionale³².

3. È sindacato l'associazione datoriale? L'*original intent* della disposizione costituzionale

Ora, una lettura essenzialmente riduzionistica soltanto apparentemente potrebbe apparire come una scelta che faccia impropriamente 'astrazione' delle sollecitazioni e pressioni che provengono dalla realtà sociale, con l'effetto di privare il testo costituzionale delle sue inclinazioni ad accogliere anche profili che non avevano una precisa collocazione nella configurazione originale.³³

³² Definiscono come sindacale anche l'attività delle associazioni dei datori di lavoro L. Mengoni, *Ancora sulla libertà sindacale degli imprenditori*, MGL., 1980, 148; G. Pera, *Libertà sindacale (diritto vigente)*, in ED, XXIV, Giuffrè, 1974, 513. A tal proposito scrive «il conflitto industriale comporta di per sé la libertà bilateralmente garantita alle opposte parti sociali, come disse a suo tempo Carnelutti con una famosa battuta relativa allo sciopero». Più di recente, P. Bellocchi, *La libertà sindacale*, in *Trattato di diritto del lavoro*, a cura di M. Persiani - F. Carinci, vol. II, *Organizzazione sindacale e contrattazione collettiva*, a cura di G. Proia, Cedam, 2014, p 3 ss.

³³ Si tenga conto che il richiamo all' originalismo in questa sede costituisce uno spunto e non la puntuale adesione ad una metodologia interpretativa; a riguardo, A. Cariola, *Sull'interpretazione costituzionale ed altri saggi*, Giappichelli, 2015, 98. Sulle diverse teorie originaliste v. A. Scalia, *A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law*, Princeton, Princeton University Press, 1998 e R.E. Barnett, *The Original Meaning of the Commerce Clause*, in 68 *University of Chicago Law Review*, 2001, 105. L'argomento originalista da un lato è ritenuto una tecnica interpretativa che si affianca a quella letterale, come espressamente recita l'art. 12 delle Preleggi, dall'altro una modalità con cui favorire il concetto di interpretazione letterale (come operazione che restituisce centralità al testo) che si vuol promuovere, A. Belvedere, *Pragmatica e semantica nell'art. 12 Preleggi*, in *Linguistica giuridica italiana e tedesca*, a cura di D. Veronesi, Cedam, 2001, 49. Con specifico riguardo alla ricostruzione della dottrina americana in materiale, L. Cuocolo, *Tempo e potere nel diritto costituzionale*, Milano, 2009, 112. A. Poggi, *L'intenzione del costituente nella teoria dell'interpretazione costituzionale*, *Spunti per una sua definizione alla luce della dottrina americana dell'original intent of framers*, DP, 1997, 153 ss., nota 1. Per un

Il richiamo ai lavori preparatori può, invece, in qualche modo restituire al linguaggio fissato nel testo costituzionale il suo significato originale utile a verificare la progettazione di un impianto concettuale simmetrico nell'art. 39 Cost.

Sotto tale profilo, ad esempio, fu rimarcato nella elaborazione della seconda parte della disposizione in esame che: «se si stabilisce il riconoscimento della personalità giuridica dei sindacati dei lavoratori non si comprende quale potrebbe essere l'altro contraente ove non si conceda lo stesso riconoscimento anche ai sindacati dei datori di lavoro³⁴».

Si osservava, infatti, che «è vero che in molti articoli si considerano soltanto i lavoratori ma la situazione di diritto dei due sindacati per quanto riguarda il riconoscimento giuridico non può che essere uguale. I due contraenti per stipulare il contratto collettivo devono essere sullo stesso piano»³⁵.

Le suddette considerazioni colgono a pieno la necessità di garantire una corrispondenza dei soggetti volti a partecipare alla formazione del contratto collettivo di categoria. La registrazione dei sindacati, quale unica condizione per accedere alla funzione negoziale, viene richiesta ad entrambe i lati.

L'espressione sindacati riassumeva sia le organizzazioni dei lavoratori, sia quelle dei datori di lavoro che si sarebbero presentati mediante la medesima investitura al tavolo negoziale³⁶.

percorso ricostruttivo, I. De Cesare, *Ritorno alla Costituzione: dall'integrazione valoriale alla centralità del testo. Una rilettura dell'interpretazione letterale*, in *La rivista del Gruppo di Pisa*, 2017, 28. Per ulteriori riferimenti, anche successivi, si veda *Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Atti del seminario svoltosi a Catania il 5 ottobre 2007*, a cura di F. Giuffrè - I. Nicotra, Giappichelli, 2008.

³⁴ Lavori preparatori della Assemblea Costituente, Terza Sotto-Commissione, Seduta Antimeridiana di giovedì 17 ottobre 1946- Presidenza Deputato Guida, Relatore Di Vittorio, in *Sul diritto di associazione e sull'ordinamento sindacale*, in Commissione per la Costituzione; *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, a cura di S. M. Cicconetti - M. Cortese - G. Torcolini - S. Traversa, Camera dei deputati. Segretariato generale Roma, 1970-1971, 2267.

³⁵ L'On. Di Vittorio riconosceva la fondatezza dell'osservazione, come risulta nella Seduta Antimeridiana di giovedì 17 ottobre 1946, 2297.

³⁶ Nell'ordinamento francese, il Consiglio Costituzionale, nell'includere le associazioni dei datori di lavoro nel preambolo della Costituzione, prende le mosse dai lavori preparatori della Costituzione del 1946 che spiegavano la scelta di impiegare l'espressione "homme" e non "travailleur" proprio al fine di includere anche i datori di lavoro (decisione del 3 febbraio 2016, n. 519) in cui si evidenziava come le organizzazioni professionali, avendo l'obiettivo di tutelare gli interessi morali e materiali, sia collettive e individuali del datore di lavoro, rientrassero nell'ambito di applicazione delle disposizioni. M. Vitaletti, *Rappresentanza datoriale e contratti collettivi nazionali. Riflessioni intorno al modello francese*, DLRI, 2017, n. 1; M. Le

Ora ciò che appare è l'intenzione di non voler equiparare interessi opposti, in particolare con riferimento al significato che si vuole dare all'apertura dell'art. 39 Cost. in segno di "preminenza" dell'organizzazione dei lavoratori.

In altri termini, rispetto al principio generale, si insiste per conservare una distinzione tra organizzazione, in quanto, sostiene Di Vittorio³⁷ «il concetto di pariteticità fra interessi rappresentati dai sindacati dei lavoratori e quelli rappresentati dai sindacati padronali non corrisponde alla realtà ed è perciò da considerare infondato e ingiusto, sostituendo al concetto di pariteticità quello più aderente alla realtà della preminenza dei sindacati dei lavoratori».

Senza poi trascurare voci diverse che ritenevano di riferire l'espressione "l'organizzazione sindacale è libera" anche alle organizzazioni professionali³⁸, la seconda parte dell'art. 39 Cost. si prestava comunque a considerazioni più aderenti alle dinamiche reali, se si vuole affette da pragmatismo.

Di Vittorio acconsentiva, infatti, a "parità di condizione dei lavoratori e dei datori di lavoro nei riguardi del riconoscimento giuridico" ai fini contrattuale, tanto da proporre una formulazione inclusiva anche dell'espressione dei datori di lavoro, pur conservando una affermazione da inserire in apertura della disposizione costituzionale «che appresti una tutela specifica per il «lavoratori manuali e intellettuali»³⁹.

Di qui rispetto alla seconda parte dell'art. 39 Cost. dedicata alla contrattazione collettiva, quale funzione principale e connaturale al sindacato, veniva condivisa l'idea della costruzione di un modello rivolto ad entrambe le contrapposte organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il significato omnicomprensivo dell'espressione è poi confermato anche dai progetti di legge presentati successivamente.

Il riferimento è al progetto di legge n. 2380 presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale alla Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1951 che introduceva per entrambi gli attori negoziali ulteriore

Friant, *La misurazione della rappresentatività datoriale: una riforma difficile ma necessaria*, DLRI, 2017, n. 1.

³⁷ Così anche l'On. Marinaro nella Terza Sotto-Commissione, Seduta Antimeridiana a 14 ottobre 1946, terza Commissione, *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, a cura di S. M. Cicconetti - M. Cortese - G. Torcolini - S. Traversa, Camera dei deputati. Segretariato generale Roma, 1970-1971, 2226.

³⁸ Lavori preparatori della Assemblea Costituente, Terza Sotto-Commissione, Seduta Antimeridiana 15 ottobre 1946, *op.cit.*, 2272.

³⁹ Lavori preparatori della Assemblea Costituente, Terza Sotto-Commissione, Seduta Antimeridiana, 17 ottobre 1946, *op.cit.*, 2299.

criteri, oltre alla registrazione, per accedere alla contrattazione collettiva e riferiva la libertà sindacale alle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per «costituire associazioni sindacali per la tutela dei propri interessi professionali»⁴⁰.

Nella precedente proposta Fanfani, forse meno nota, la libertà sindacale era riferita ai lavoratori e ai datori di lavoro, si stabilivano poi alcuni criteri per accedere alla registrazione, oltre la presentazione di uno statuto a base democratica⁴¹.

Si ricordano, inoltre, le Osservazioni e proposte del Cnel sull'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (Assemblea, 24 giugno 1960, n. 12) in cui, nel rinviare al tema del numero degli iscritti per la registrazione, si specificava che per i sindacati degli imprenditori si tenesse conto del numero dei lavoratori iscritti al sindacato⁴².

L'unica iniziativa che si discostava dalle precedenti era quella di Di Vittorio che articolava la proposta rispetto all'efficacia dei contratti collettivi e attribuiva la rappresentatività nazionale alle sole confederazioni che fino alla data del 26 luglio 1948 erano esistenti: Cgil e le associate e dopo a Cgil, Cisl, Uil⁴³.

⁴⁰ Progetto di Legge Rubinacci, 4 dicembre 1951, art. 1 “L’organizzazione sindacale è libera. I datori di lavoro e i lavoratori possono costituire associazioni per la tutela dei propri interessi professionali” segue Art. 3 requisiti per la registrazione. «Le associazioni dei datori di lavoro devono avere un numero di associati che occupino complessivamente il numero di lavoratori pari al dieci per cento del numero medio dei lavoratori occupati nelle imprese del ramo dell’attività economica cui l’associazione si riferisce».

⁴¹ Proposta Fanfani 1949, sentiti alcuni docenti universitari fra i quali Giuseppe Santoro Passarelli, Art. 1 «Datori di lavoro e lavoratori possono costituire associazioni sindacali per la tutela dei propri interessi professionali. Hanno diritto alla registrazione coloro che hanno un minimo di tre associati che occupino alle loro dipendenze complessivamente il numero di lavoratori previsti dalla tabella A se si tratta di associazioni di datori di lavoro”. Vedi anche Proposta di legge 31 marzo 1950 Achille Marazza, art.1“i datori di lavoro e i lavoratori possono costituire associazioni sindacali per la tutela dei propri interessi professionali».

⁴² Relazione redatta dal Prof. Giuseppe Santoro Passarelli e pubblicata sul sito del CNEL, nonché in *Le osservazioni e proposte sull’attuazione degli artt. 39 e 40 della Costituzione* formulate dal CNEL, RDL, 1960, 225.

⁴³ Si tenga conto che anche la giurisprudenza successiva non sembra escludere l’organizzazione datoriale dall’alveo dell’art. 39 Cost. In particolare, nella sentenza 26 gennaio 1960, n.1, la Corte costituzionale affronta proprio il presunto contrasto tra l’art. 39 Cost. e l’art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, che stabiliva la cessazione dei rapporti associativi delle aziende a prevalente partecipazione statale con le organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro, dichiarando non fondata la questione in quanto “il terzo comma non ha un effetto automatico, là dove la cessazione del vincolo associativo non avviene ipso iure, ma è subordinata alla manifestazione della volontà della società e, dunque, non in

E' interessante notare che nelle proposte di legge si ammette in qualche modo la necessità di introdurre criteri di misurazione della rappresentanza per entrambe le parti sociali, come a ritenere insufficiente il solo meccanismo della registrazione ai fini del riconoscimento della rappresentanza.

Già nell'ambito dei lavori preparatori venne sollevata la questione di introdurre, mediante legge ordinaria, criteri di misurazione della rappresentanza preordinati alla registrazione.⁴⁴

Era così già presente la preoccupazione, ad oggi prevalente, che il pluralismo sindacale potesse assumere una eccezione negativa, evocando tanti micro centri di potere contrattuale in contrapposizione tra di loro al fine di far prevalere particolarismi, più che interessi plurali⁴⁵.

La rappresentanza "unitaria" in proporzione agli iscritti alle organizzazioni presuppone, infatti, l'accesso di tutti i sindacati alla contrattazione, senza nessun ulteriore filtro che invece i progetti di legge vorrebbero inserire. La prima del resto non attribuisce un potere negoziale, ma è soltanto una regola volta a governare la rappresentanza plurale.

L'ulteriore filtro previsto dai progetti di legge tiene, invece, conto essenzialmente del rapporto tra iscritti e associazione, da considerare, a differenza di altri criteri ritenuti discrezionali, prossimo al principio di libertà sindacale⁴⁶.

Tra i meccanismi di legittimazione della rappresentanza si privilegia, dunque, quello che valorizza il rapporto associativo, in evidente

violazione del principio di libertà sindacale proclamato all'art. 39 Cost.", si veda la nota di R. Sica, *Libertà sindacale e sganciamento delle società a partecipazione statale*, GC, 1960, 10.

⁴⁴ Lavori preparatori della Assemblea Costituente, Terza Sotto-Commissione, Seduta Antimeridiana, 17 ottobre 1946, *op.cit.*, 2299.

⁴⁵ In generale sul pluralismo in rapporto alla democrazia, N. Bobbio, *Le ideologie e il potere in crisi*, Roma, 1981.

⁴⁶ Scrive Giuseppe Santoro Passarrelli «l'ampio dibattito svoltosi sull'argomento ha messo in evidenza come ogni criterio, diverso da quello desumibile dal numero degli iscritti al sindacato, potrebbe risultare illusorio o rischierebbe di consentire all'autorità preposta alla registrazione un largo margine di discrezionalità, incompatibile con il principio di libertà sindacale. A finito pertanto con prevalere l'opinione che si debba tener conto a tal fine del numero degli iscritti al sindacato, per i sindacati di lavoratori e di piccoli imprenditori (quali sono definiti dall'art. 2083 c.c.) e del numero dei lavoratori dipendenti dagli iscritti al sindacato, per i sindacati di imprenditori (...)Esclusa l'opportunità di fissare il numero minimo di iscritti in cifra assoluta, per la grande differenza di consistenza fra le varie categorie che renderebbe in ogni Caso la cifra troppo elevata e per altre praticamente irrilevante è prevalsa la tesi che, salvo richiedere comunque l'esistenza di un minimo assoluto (ad esempio 9) il numero debba essere stabilito in proporzione al numero di appartenenti alla categoria per la quale il sindacato dichiara di voler agire, determinato in base a dati ufficiali, quali quelli desunti dal registro delle ditte tenuto presso la camera di commercio», 230.

controtendenza, si potrebbe dire, con i tradizionali meccanismi di legittimazione che restituiscono essenzialmente l'eco fedele delle voci degli elettori⁴⁷. Qui la forma elettorale è del tutto recessiva rispetto a forme di legittimazione, si è già visto, di tipo associativo (contenuto nelle proposte di legge) e di tipo procedimentale (la proposta contenuta nell'ultima parte dell'art. 39 Cost.).

Eppure, nonostante i lavori dell'Assemblea Costituente, così come i successivi progetti di legge, non sembrano trascurare le associazioni dei datori di lavoro, la preoccupazione di evitare che ad una equiparazione rispetto alle condizioni per la registrazione corrisponda anche una pariteticità di interessi e posizioni, evocando così in qualche modo il principio di simmetria del sistema corporativo, contribuisce a stralciare dalla disposizione costituzionale una interpretazione inclusiva anche delle associazioni datoriali, favorendo la preminenza del sindacato dei lavoratori⁴⁸.

3.1. Dentro il perimetro costituzionale? Le fondamenta di un sistema simmetrico (ma non paritario)

Quanto detto mostra dunque non soltanto che anche nella trama delle letture originali sono ricavabili elementi a favore di una interpretazione volta ad includere, in via generale, l'associazionismo datoriale nell'art. 39 Cost., ma con maggior certezza che il principio di simmetria fosse invocato proprio al fine di guardare all'organizzazione datoriale non come ricettore passivo di regole, ma come attore responsabile nell'ambito della contrattazione collettiva⁴⁹.

Ciò considerato, il concetto di simmetria non restituisce la "parità" dei soggetti sindacali.

Le preoccupazioni emerse all'epoca risultano ad oggi affievolite non tanto perché non più condizionate da una fase storica – il fascismo – dalla cui

⁴⁷ M. Luciani, *Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato*, in *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, a cura di F. Biondi - N. Zanon, Giuffrè, 2001, 109. Sul concetto di rappresentanza l'edizione in italiano H.F. Pitkin, *Il concetto di rappresentanza*, Rubettino, 2107. dopo la sua prima edizione il 1967 H.F. Pitkin *The concept of representation*, University of California Press, 1967.

⁴⁸ Si veda il dibattito Lavori preparatori della Assemblea Costituente, Terza Sotto-Commissione della seduta antimeridiana lunedì 14 ottobre 1946 - Presidenza Ghedini - Terza Commissione, 2265 e 22 ottobre 1946, 2310 - Presidenza Giua.

⁴⁹ Più in generale sulla responsabilità del sindacato, G. Santoro Passarelli, *La responsabilità delle organizzazioni sindacali*, ADL, 2013, 20.

memoria non può prescindere, ma dal fatto che la simmetria è prevista esplicitamente soltanto con lo scopo di riconoscere coloro che accedono alla contrattazione collettiva e dove l'unica "misura" è quella della proporzionalità relativa alla formazione del contratto e non dei soggetti.

Il concetto di "simmetria" rapportato alle regole non significa poi che lo stesso debba riguardare il contenuto di quelle regole che ben possono essere diverse per i soggetti interessati. Un conto è definire regole occultando l'esistenza di un soggetto che pur partecipa alla contrattazione collettiva, un conto è far emergere quel soggetto come attore ricettivo di regole i cui contenuti possono comunque essere distinti da quelle delle organizzazioni dei lavoratori.

Nella concezione simmetrica, la legittimazione dei soggetti sindacali in sede contrattuale consente anche di ridurre ad unità il rappresentante (datoriale) e il soggetto negoziatore, potendo il primo essere distinto dal secondo, là dove l'iscrizione all'associazione non implica necessariamente l'assoggettamento al contratto collettivo⁵⁰. E tale principio oggi è ancora più attuale se si pensa che, se pur per ragioni diverse, la dissociazione tra rappresentanza e/o rappresentatività e attività negoziale è una circostanza ricorrente anche per le organizzazioni dei lavoratori.

In estrema sintesi, il principio di simmetria sembra dunque garantire la tenuta del sistema contrattuale che soffre proprio dell'assenza di qualsiasi forma di meccanismo di legittimazione dell'altro interlocutore.

Ciò non vuol dire che le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro operino in termini di equiparazione. Il principio di simmetria si ferma di fronte alla predisposizione di concetti comuni alle parti sociali (il riconoscimento delle organizzazioni sindacali), affinché anche l'associazione datoriale assuma una posizione responsabile all'interno del sistema contrattuale, senza, tuttavia, interessare l'articolazione in regole di quei concetti, scardinando così la convinzione storicamente tramandata che il sistema di Relazioni industriali possa poggiare e funzionare attraverso una sola parte sindacale.

⁵⁰ Questo tema è stato ampiamente affrontato nella letteratura tedesca e se pur in termini diversi da G. Giugni, *La funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro*, in *Atti del terzo congresso nazionale di diritto del lavoro sul tema il contratto collettivo di lavoro, Pescara-Teramo 1-4 giugno 1967*, Giuffrè, 1968, 11.

Bibliografia

- AA. VV., *Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Atti del seminario svoltosi a Catania il 5 ottobre 2007*, a cura di F. Giuffrè - I. Nicotra, Torino, Giappichelli, 2008.
- AA.VV., *Rapporti tra contratti collettivi di diverso livello*, in Atti del congresso A.i.d.l.a.s.s., Arezzo, 15-16 maggio 1981, Milano Giuffrè, 1982.
- Ales E. - Basenghi F. - Bromwich W. - Senatori I., *Employment Relations and Transformation of the Enterprise in the Global Economy, Proceedings of the Thirteenth International Conference in Commemoration of Marco Biagi*, Torino, Giappichelli, 2016.
- Armaroli I., *La contrattazione collettiva in un mondo che cambia. "Report" di sintesi dell'"Employment Outlook" dell'OECD*, in DRI, 2017, p. 913
- Baldassarre A., *Miseria del positivismo giuridico*, in AA. VV., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, Torino, Giappichelli, 2005, vol. I, p. 201.
- Barnett R.E., *The Original Meaning of the Commerce Clause*, in *University of Chicago Law Review*, 2001, 68, p. 105.
- Bavaro V., *Il contratto nazionale dei metalmeccanici 2016: una prospettiva sulle relazioni industriali italiane*, in DLRI, 2017, p. 709.
- Bellardi L., *Il sistema di rappresentanza imprenditoriale e la struttura della contrattazione collettiva*, in *Verso nuove relazioni industriali*, a cura di M. Carrieri - T. Treu, Bologna, il Mulino, 2013, p. 241.
- Bellardi L., *Relazioni industriali e contrattazione collettiva: criticità e prospettive*, in LD, 2016, p. 939.
- Bellavista A., *Il sindacato confederale: un centauro del terzo millennio*, in *Una nuova costituzione per il sistema di relazioni sindacali?*, a cura di A. Zoppoli - L. Zoppoli - M. Delfino, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, p. 47.
- Bellocchi P., *La libertà sindacale*, in *Trattato di diritto del lavoro*, diretto da M. Persiani - F. Carinci, vol. II, *Organizzazione sindacale e contrattazione collettiva*, a cura di G. Proia, Padova, Cedam, 2014, p. 3.
- Bellocchi P., *Libertà e pluralismo sindacale*, Padova, Cedam, 1998, p. 212.
- Belvedere A., *Pragmatica e semantica nell'art. 12 Preleggi*, in AA.VV., *Linguistica giuridica italiana e tedesca*, a cura di D. Veronesi, Padova, Cedam, 2001, p. 49.
- Bergvall-Kåreborn B. - Howcroft D., *Amazon Mechanical Turk and the commodification of labour*, in NTWEJ, 2014, vol. 29, 3, p. 213.
- Bin R., *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1992.
- Bobbio N., *Le ideologie e il potere in crisi*, Roma, 1981.
- Brandl B. - Lehr A., *The strange non-death of employer and business associations: An analysis of their representativeness and activities in Western European countries*, in EIDJ, 2016, p. 1.
- Carabelli U., *Libertà e immunità del sindacato: ordinamento statuale, organizzazione sindacale e teoria della pluralità degli ordinamenti*, 1986, Napoli, Jovene, p. 104.
- Carinci F., *Il lungo cammino per Santiago della rappresentatività sindacale (dal titolo III dello statuto dei lavoratori al Testo unico. sulla rappresentanza 10 gennaio 2014)*, in DRI, 2014, p. 309.
- Del Punta R., *Note sparse sul Testo unico sulla rappresentanza*, in DRI, 2014, p. 673.
- Di Stasi A., *Il Testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 stipulato tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil - Una riflessione critica*, in RGL, 2014, p. 149.

- Cariola A., *Sull'interpretazione costituzionale ed altri saggi*, Torino, Giappichelli, 2015.
- Caruso B., *La rappresentanza delle organizzazioni di interessi tra disintermediazione e re-intermediazione*, in *ADL*, 2017, p. 555.
- Caruso B., *Nella bottega del maestro: "Il quarto comma dell'art. 39 della Costituzione, oggi" (sapere, tecnica e intuizione nella costruzione di un saggio)*, in *DLRI*, 2009, p. 53.
- Cassese S., *Correzioni epistocratiche della democrazia*. Prefazione a J. Brennan, *Contro la democrazia*, Roma, Laterza, 2018, p. 11.
- Cherry M.A., *A Taxonomy of Virtual Work*, in *GLR*, 2011, 951; J. Prassl, M. Risak, *Uber, Task Rabbit, & Co.: Platforms as Employers?*, in *CLLPJ*, 2016, p. 56
- Ciconetti S. M. - Cortese M. - Torcolini G. - Traversa S., (a cura di), *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, Camera dei deputati. Segretariato generale Roma, 1970-1971, p. 2267.
- Ciucciovino S., *Mettere ordine nella giungla dei ccnl: un'esigenza indifferibile*, in *DLRI*, 2018, 227
- Conte E., *Storia interna e storia esterna. Il diritto medievale da Francesco Calasso alla fine del XX secolo*, in *RIDL*, 2007, p. 299.
- Cordova F., *Le origini dei sindacati fascisti 1918-1926*, Bari, Laterza, 1974.
- Cuocolo L., *Tempo e potere nel diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 112.
- D'Antona M., *Il quarto comma dell'art. 39 della Costituzione, oggi*, in *DLRI*, 1998, p. 665.
- De Cesare I., *Ritorno alla Costituzione: dall'integrazione valoriale alla centralità del testo. Una rilettura dell'interpretazione letterale*, in *La rivista del Gruppo di Pisa*, 2017, p. 28.
- Dell'Olio M., *L'organizzazione e l'azione sindacale in generale*, in *L'organizzazione e l'azione sindacale* a cura di M. Dell'Olio - G. Branca in Padova, Cedam, 1980, p. 3.
- Felstiner A., *Working the Crowd: Employment and Labor Law in the Crowdsourcing Industry*, in *Berkeley Journal of Employment and Labor Law*, Vol. 32, No. 1, 2011, p. 143.
- Ferraro G., *Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela*, Padova, Cedam, 1981.
- Fontana G., *La libertà sindacale in Italia e in Europa. Dai principi ai conflitti*, in *RDPE*, 2010, p. 97.
- Forlivesi M., *La rappresentatività datoriale: funzioni, modelli, indici di accertamento*, in *LD*, 2018, p. 521.
- Fuchs M., *Il principio dell'unità contrattuale nel diritto del lavoro tedesco*, in *DLM*, 2018; Nogler L., *La sentenza della Corte costituzionale tedesca sulla legge sull'unicità del contratto collettivo*, in *DLRI*, 2017, p. 633.
- Gaeta L. (a cura di), *Costantino Mortati e «Il lavoro nella Costituzione»: una rilettura. Atti della Giornata di studio (Siena, 31 gennaio 2003)*, Milano, Giuffrè, 2005.
- Gaeta L., *La terza dimensione del diritto legge e contratto collettivo nel novecento italiano*, in *DLRI*, 2016, p. 573.
- Gaeta L., *Nascita, infanzia e prima adolescenza dell'art. 39 della Costituzione*, in *Labor*, 2017, p. 135.
- Giugni G., *Commento art. 39*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti economici* (art. 35-40), a cura di Branca, Zanichelli, Bologna, 1979, p. 265.
- Giugni G., *La funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro*, in *Atti del terzo congresso nazionale di diritto del lavoro sul tema il contratto collettivo di lavoro*, Pescara-Teramo 1-4 giugno 1967, Giuffrè, Milano, 1968, p. 11.
- Gottardi D., *Contrattazione collettiva, destrutturazione e ri-regolazione*, in *LD*, 2016, p. 887.
- Guarriello F., *Legge e contrattazione collettiva in Europa: verso nuovi equilibri?*, in *DLRI*, 2017, p. 97

- Koukiadaki A. –Kokkinou C., *The Greek system of collective bargaining in (the) crisis*, in A, Koukiadaki, I. Távora, and M. Lucio, *Joint regulation and labour market policy in Europe during the crisis*, 2016, Etui Brussels, 135.
- Mariucci L., *Gli eterni ritorni: dentro fuori o oltre l'art. 39 della Costituzione?*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, 207/2014
- La Forgia S., *L'Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014: la riforma del sistema di relazioni sindacali e il principio di maggioranza*, in *DML*, 2014, p. 664.
- Lambertucci P., *La rappresentanza sindacale e gli assetti della contrattazione collettiva dopo il Testo unico sulla rappresentanza del 2014: spunti di riflessione*, in *RIDL*, 2014, p. 237.
- Lassandari A., *Sulla verifica di rappresentatività delle organizzazioni sindacali datoriali*, in *DLRI*, 2017, p. 1.
- Le Friant M., *La misurazione della rappresentatività datoriale: una riforma difficile ma necessaria*, in *DLRI*, 2017, p. 67
- Luciani M., *Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato*, in *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, a cura di F. Biondi - N. Zanon, Milano, Giuffrè, 2001, p. 109.
- Magnani M., *Riflessioni sulla misurazione della rappresentanza datoriale nell'ordinamento statale e intersindacale*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 376/2018*.
- Mainardi S., *Le relazioni collettive nel "nuovo" diritto del lavoro*, Giornate di Studio Aidlass Legge e contrattazione collettiva nel diritto del lavoro post-statutario Napoli 16-17 giugno 2016, dattiloscritto.
- Mancini F., *Libertà sindacale e contratto collettivo erga omnes*, in *RTDPC*, 1963, p. 573.
- Marazza M., *Dalla "autoregolamentazione" alla "legge sindacale"? La questione dell'ambito di misurazione della rappresentatività sindacale*, in *ADL*, 2014, p. 608.
- Maresca A., *Contratto collettivo nazionale di lavoro e "regole sulla rappresentanza" sindacale: verso l'attuazione negoziale dell'art. 39, co. 4, della Costituzione?*, in *Il contributo di Mario Rusciano all'evoluzione teorica del diritto del lavoro: studi in onore : lavoro pubblico, rappresentanza sindacale, contratto collettivo, diritto di sciopero*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 179.
- Maresca A., *Il rinnov(ament)o del contratto collettivo dei meccanici: c'è ancora un futuro per il contratto collettivo di categoria*, in *DLRI*, 2017, p. 709.
- Mengoni L., *Ancora sulla libertà sindacale degli imprenditori*, in *MGL*, 1980, p. 148.
- Modugno F., *Interpretazione giuridica*, Padova, Cedam, 2009, p. 168.
- Mortati C., *Il lavoro nella costituzione*, in *Dir. lav.*, 1954, I, p. 149, ora in *Raccolta di scritti*, Milano, Giuffrè, 1972, III, p. 237.
- Natoli U., *I limiti costituzionali all'autonomia privata nel rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1955.
- Pandolfo A., *Qualche riflessione sui sindacati confederali*, in *Una nuova costituzione per il sistema di relazioni sindacali?*, a cura di A. Zoppoli - L. Zoppoli - M. Delfino, , Editoriale Scientifica, 2014, 47, p. 131.
- Papa V., *L'attività sindacale delle organizzazioni datoriali. Rappresentanza, rappresentatività e contrattazione*, Torino, Giappichelli, 2017.
- Papa V., *Verso una rappresentanza misurata? Strumenti e metodi di misurazione della rappresentatività datoriale*, in *DLRI*, 2017, p. 21.
- Papa V., *Struttura contrattuale e rappresentanza datoriale. Gli effetti del decentramento sulle "peak associations"*, in *DLM*, 2016, p. 327.

- Pedrazzoli M., *Qualificazioni dell'autonomia collettiva e procedimento applicativo del giudice*, in *LD*, 1990, p. 403.
- Pera G., *Problemi costituzionali di diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè, 1960, p. 98.
- Pera G., *Libertà sindacale (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XXIV. Milano, Giuffrè, 1974, p. 513.
- Pitkin H.F., *Il concetto di rappresentanza*, Catanzaro, Rubettino, 2017.
- Poggi A., *L'intenzione del costituente nella teoria dell'interpretazione costituzionale, Spunti per una sua definizione alla luce della dottrina americana dell'original intent of framers*, in *Dir. Pub.*, 1997, p. 153.
- Prosperetti U., *Sulla posizione dei sindacati nello Stato*, in *RDL*, 1950, I, p. 15.
- Ratti L., *Precarious Digital Work and the Role of Online Platforms –The Inefficacy of Traditional Tests and the Need for an Indirect Approach ReMarkLab Final Conference - Stockholm, 19–20 May 2016*.
- Romagnoli U., *Associazioni sindacali nel processo*, Milano, Giuffrè, 1974.
- Rota A., *Sul divieto di conflitto e affiliazione sindacale: il 'modello Ryanair' sotto la lente del diritto antidiscriminatorio*, in *Labor*, 2018, p. 502.
- Rusciano M., *Il problema della rappresentanza sindacale*, in *Il sindacato alla svolta degli anni '90*, a cura di F. Amato - S. Mattone, Milano, Franco Angeli, 1989, p. 23.
- Rusciano M., *Lettura e rilettura dell'art. 39 Cost.*, in *DLM*, 2013, p. 263.
- Rusciano M., *Libertà di associazione e libertà sindacale*, in *RIDL*, 1985, p. 91.
- Santoro Passarelli G., *Sul destino dell'art. 39 della Costituzione*, in *Una nuova costituzione per il sistema di relazioni sindacali?*, a cura di A. Zoppoli - L. Zoppoli - M. Delfino, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, 47, p. 131.
- Santoro Passarelli G., *La responsabilità delle organizzazioni sindacali*, in *ADL*, 2013, p. 20.
- Santoro Passarelli G., *Sulla libertà sindacale dell'imprenditore*, in *RTDPC*, 1976, p. 170.
- Scalia A., *A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law*, Princeton, Princeton University Press, 1998.
- Scarpelli F., *Il Testo unico sulla rappresentanza tra relazioni industriali e diritto*, in *DRI*, 2014, p. 687.
- Scarponi S., *La dottrina giuslavoristica italiana di fronte al mutamento delle relazioni sindacali e alla questione della rappresentatività*, in *WP CSDLLE "Massimo D'Antona".IT – 295/2016*.
- Scognamiglio R., *Il lavoro nella Costituzione*, in R. Scognamiglio, *Scritti*, Cedam, Padova, 1978, p. 828.
- Sciarra S., *Pluralismo sindacale multilivello nella crisi. Gli orizzonti della Carta sociale europea - in Studi sull'integrazione europea*, 2014, p. 237.
- Sciarra S., *Post positivista e pre globale. Ancora sull'anomalia del diritto del lavoro italiano*, in *DLRI*, 2009, p. 159
- Senatori I., *Rappresentanza collettiva dei lavoratori ordinamento europeo*, Torino, Giappichelli, p. 141.
- Sica R., *Libertà sindacale e sganciamento delle società a partecipazione statale*, in *GC*, 1960, p. 10.
- Simi V., *L'art. 39 della Costituzione e il riconoscimento dell'autonomia sindacale*, in *DL*, 1954, I, p. 356.
- Teubner G., *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione*, Roma, Laterza, 2005.
- Tullini P., *Economia digitale e lavoro non-standard*, in *LLI*, 2016, p. 1.
- Villalon Jesus C., *La rappresentanza datoriale in Spagna*, in *DLRI*, 2017, p. 419.
- Vitaletti M., *La rappresentatività sindacale "utile". Cosa resta del Testo unico del 2014*, in *DLM*, 2018, p. 37.

- Vitaletti M., *Rappresentanza datoriale e contratti collettivi nazionali. Riflessioni intorno al modello francese*, in *DLRI*, 2017, 1.
- Vitaletti M., *"Dall'altra parte": rappresentanza datoriale e contratto nazionale di categoria nello spazio giuridico globale*, in *DLM*, 2016, p. 353
- Vitaletti M., *La crisi della rappresentanza dei datori di lavoro. Brevi note comparatistiche tra sistema italiano e tedesco*, in *Risistemare il diritto del lavoro, Liber amicorum Marcello Pedrazzoli* a cura di L. Corazza - L. Nogler, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 52.
- Zoli C., *Struttura della contrattazione collettiva e rapporti tra contratti collettivi di diverso livello*, in *Istituzione e regole del lavoro flessibile* a cura di M. Rusciano - C. Zoli - L. Zoppoli, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006, p. 301.